

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da

GABRIELLA CAPPELLO

- Presidente -

Sent. n. sez. 828/2026

BRUNO GIORDANO

- Relatore -

CC - 16/06/2026

DANIELA FALLARINO

R.G.N. 10567/2026

FRANCESCO LUIGI BRANDA

Motivazione Semplificata

ATTILIO MARI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

avverso l'ordinanza del 12/03/2026 della CORTE APPELLO di GENOVA

Nel procedimento promosso da SN nata a X il X 1984

Udita la relazione svolta dal Consigliere BRUNO GIORDANO;

lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Marilia Di Nardo che ha

chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente alla condanna alla

corresponsione degli interessi



RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso per cassazione il Ministero dell'economia e delle finanze ha impugnato l'ordinanza n. 7 del 12 marzo 2026, emessa dalla Corte di appello di Genova, seconda sezione penale, nel procedimento di equa riparazione promosso da NS ai sensi degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen.

2. Con domanda del 18 luglio 2024 la predetta istante aveva chiesto il riconoscimento di un indennizzo pari a euro 214.455,94, a titolo di riparazione per l'ingiusta custodia cautelare in carcere sofferta per giorni 867, dal 21 maggio 2019 al 4 ottobre 2021, in relazione all'imputazione di cui agli artt. 110, 81 e 280 cod. pen. La richiedente esponeva che il procedimento penale a suo carico, trasferito per competenza territoriale a Genova, si era concluso con sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte di assise di Genova il 4 ottobre 2021, confermata dalla Corte di assise di appello di Genova con sentenza del 23 gennaio 2023, divenuta irrevocabile il 9 maggio 2023.

3. Nel giudizio di riparazione si costituiva il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, chiedendo il rigetto dell'istanza sul rilievo della sussistenza della causa ostativa prevista dall'art. 314 cod. proc. pen.

4. All'esito dell'udienza del 10 marzo 2026, la Corte di appello di Genova, con ordinanza n. 7 del 12 marzo 2026, accoglieva la domanda e condannava il Ministero al pagamento, in favore dell'istante, della somma di euro 205.455,94, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo. La Corte territoriale riteneva non sussistenti cause ostative al riconoscimento dell'indennizzo, liquidato secondo i parametri ordinari correlati alla durata della detenzione.

5. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'economia e delle finanze.

5.1. Con un primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., lamentando che la Corte territoriale avrebbe pronunciato *ultra petita*, riconoscendo gli interessi legali in assenza di specifica domanda.



5.2. Con un secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 314 e ss. cod. proc. pen., nonché degli artt. 1219, 1224 e 1282 cod. civ., censurando la decorrenza degli interessi dalla data della pronuncia anziché dal passaggio in giudicato del provvedimento.

6. L'Avvocatura ricorrente ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza limitatamente alla statuizione relativa agli interessi legali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo ricorso è fondato e merita accoglimento.

La decisione impugnata risulta, infatti, affetta da un duplice errore di diritto, strettamente connesso sul piano logico e giuridico: da un lato, la Corte territoriale ha riconosciuto gli interessi legali in assenza di una specifica domanda della parte istante; dall'altro, ne ha anticipato la decorrenza alla data della pronuncia, pur trattandosi di obbligazione accessoria riferita a un credito che, in ragione della natura costitutiva del provvedimento attributivo, può dirsi certo, liquido ed esigibile soltanto con il passaggio in giudicato dell'ordinanza che lo riconosce.

2. Deve essere preliminarmente ribadito che il procedimento di equa riparazione per ingiusta detenzione, pur innestandosi nel sistema processuale penale, presenta, con riguardo alla statuizione patrimoniale finale, un contenuto immediatamente traslabile nell'area delle obbligazioni e dei diritti di credito, di talché, per il segmento decisorio che attiene alla attribuzione della somma e dei relativi accessori, opera il principio della domanda, nella sua proiezione codicistica di cui all'art. 112 cod. proc. civ.

2.1. Ne deriva che il giudice della riparazione, nel definire il rapporto indennitario, non può attribuire alla parte beni della vita che non siano stati oggetto di una specifica richiesta, non essendo consentito, neppure sotto la veste di automatica conseguenza della condanna, il riconoscimento d'ufficio di accessori rispetto ai quali difetti una puntuale allegazione e una corrispondente istanza.

2.2. La giurisprudenza di legittimità ha, sul punto, espresso un orientamento del tutto univoco, affermando che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, gli interessi sulla somma attribuita a titolo di indennizzo ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. vanno riconosciuti solo qualora l'interessato abbia proposto la relativa domanda, in mancanza della quale la



pronuncia deve considerarsi emessa *ultra petita*, in violazione del principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ. (Sez. 4, n. 1856 del 07/01/2016, Ministero dell'economia e delle finanze, Rv. 265580; Sez. 4, n. 23745 del 06/06/2025, Ministero, Rv. 288270 – 01).

2.3. Tale consolidato principio è pienamente applicabile al caso in esame. Dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio di equa riparaione, così come riprodotto nella prospettazione del ricorrente e come emerge dal contenuto dell'ordinanza impugnata, si evince che l'istante aveva domandato la liquidazione della somma ritenuta di giustizia a titolo di indennizzo, senza formulare alcuna espressa istanza circa la corresponsione degli interessi legali.

2.4. La formula adoperata nell'atto di domanda — imperniata sulla richiesta della maggiore o minore somma ritenuta equa — non è suscettibile di essere estensivamente interpretata sino a ricomprendere, in via implicita, una distinta pretesa relativa agli accessori del credito, giacché una simile lettura finirebbe per svuotare di contenuto il principio della necessaria corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e per trasformare una domanda di liquidazione dell'indennizzo in una domanda cumulativa riferita anche agli interessi, in assenza di qualsiasi univoco elemento testuale in tal senso.

2.5. Deve, pertanto, affermarsi che la Corte di appello, nel riconoscere d'ufficio gli interessi legali sulla somma liquidata, ha oltrepassato i limiti segnati dalla domanda, incorrendo in vizio di ultrapetizione e, correlativamente, nella denunciata violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.

3. Il secondo motivo è assorbito dalla fondatezza del primo motivo. Tuttavia è opportuno ribadire il principio stabilmente acquisito nella giurisprudenza di questa Corte in forza del quale l'ordinanza con cui viene definito il procedimento di equa riparaione per ingiusta detenzione ha natura costitutiva e non già meramente dichiarativa del diritto all'indennizzo.

La qualificazione costitutiva del provvedimento implica, quale necessaria conseguenza, che il credito dell'istante non possa considerarsi perfetto, né sotto il profilo della certezza, né sotto quelli della liquidità e della esigibilità, prima che il provvedimento attributivo sia divenuto irrevocabile. Solo il passaggio in giudicato dell'ordinanza segna, infatti, il momento di consolidamento del diritto alla prestazione indennitaria e, per riflesso, il momento a partire dal quale può venire in considerazione l'obbligazione accessoria degli interessi.

E' opportuno ribadire il principio per cui gli interessi al tasso legale sulla somma attribuita a titolo di indennizzo — non già moratori, bensì corrispettivi



— vanno riconosciuti, se richiesti, dal passaggio in giudicato del provvedimento attributivo, atteso che solo da tale momento il credito, avente natura non risarcitoria, può ritenersi certo, liquido ed esigibile; ne consegue che il relativo obbligo non può essere rapportato né alla data della domanda, né a quella della pronuncia dell'ordinanza che liquida la somma a titolo di equo indennizzo, bensì alla data nella quale l'ordinanza sia divenuta irrevocabile (Sez. 3, n. 45706 del 26/10/2011, Ministero, Rv. 251595 - 01).

Si tratta di un approdo interpretativo che trova diretto riscontro negli artt. 1219, 1224 e 1282 cod. civ., i quali postulano, per la produzione degli interessi, l'esistenza di un credito attuale, certo, liquido ed esigibile. In mancanza di tali requisiti, e fintantoché la pronuncia non sia stabilizzata dal giudicato, l'obbligazione accessoria non può ritenersi venuta a esistenza.

3.1. L'ordinanza impugnata si pone in aperto contrasto con i richiamati principi, poiché, oltre ad aver riconosciuto gli interessi in assenza di domanda, ne ha fissato il *dies a quo* nella data della pronuncia, anticipando indebitamente gli effetti di una obbligazione accessoria che, per legge e secondo il diritto vivente, presuppone l'irrevocabilità del provvedimento attributivo.

3.2. Va, sul punto, rimarcato che l'errore commesso dal giudice di merito non attiene a una mera improprietà formale della motivazione, ma investe la stessa struttura giuridica della decisione, incidendo su un capo autonomo dell'ordinanza, rispetto al quale il sindacato di legittimità deve tradursi in una pronuncia rescindente, idonea a ripristinare il corretto assetto normativo della materia.

4. La duplice fondatezza delle censure comporta l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla condanna al pagamento degli interessi, sulla base del principio di diritto per cui gli interessi legali sulla somma attribuita a titolo di indennizzo per ingiusta detenzione possono essere riconosciuti solo in presenza di una specifica domanda dell'interessato, non essendo consentita la loro attribuzione d'ufficio e ove richiesti e ritenuti spettanti, decorrono esclusivamente dal passaggio in giudicato del provvedimento attributivo dell'indennizzo, momento nel quale il credito acquista i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità.

5. In tale prospettiva, la decisione impugnata deve essere annullata senza rinvio.



P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla condanna alla corresponsione, in favore di SN , degli interessi legali dalla pronuncia al saldo, statuizione che elimina.

Così è deciso, 16/06/2026

Il Consigliere estensore
BRUNO GIORDANO

Il Presidente
GABRIELLA CAPPELLO

